



Comune di Boscotrecase

Provincia di Napoli

Statuto Comunale

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 – Comune di Boscotrecase

1. Il Comune di Boscotrecase è un ente autonomo, di autogoverno della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, che rappresenta il testo fondamentale della propria azione.
2. Il Comune di Boscotrecase ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria ai sensi della Costituzione Italiana e nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Esercita funzioni proprie nonché quelle attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.

Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio di Boscotrecase ha una estensione di Km² 7,53 e confina con i comuni di Trecase, Boscoreale, Torre Annunziata, Terzigno e Ottaviano. Rientra nel territorio dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, ove è rappresentato dal Sindaco nella Comunità del Parco, partecipando alle riunioni e decisioni della stessa.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, che possono essere utilizzati solo dagli organi istituzionali o dai soggetti delegati a rappresentare l'Ente.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma da parte di enti od associazioni private sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta Comunale. Un apposito Regolamento può disciplinare i casi di concessione in uso degli stessi.
4. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dalla Polizia Locale.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte amministrative della comunità.
2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale e provvede, per quanto di competenza, alla loro specifica attuazione.

Art. 4 – Pari opportunità

Il Comune promuove la pari opportunità tra uomini e donne. A tal fine, può adottare atti regolamentari per assicurare pari dignità tra uomini e donne, secondo la normativa vigente.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei relativi provvedimenti che vengono adottati dal Garante.

Art. 6 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 7 – Tutela del diritto allo studio

1. Il Comune svolge, secondo le modalità previste dalla legge regionale, le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare

l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Art. 8 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, con particolare riferimento al patrimonio naturale, salvaguardando il diritto primario all'acqua.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 9 – Tutela del patrimonio culturale e promozione dello sport

1. Il Comune promuove la conoscenza, lo sviluppo e la conservazione del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni antropiche, di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e le attività ludico-ricreative.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive non aventi scopo di lucro, promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti in rapporto alle disponibilità.

Art. 10 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, turistici, commerciali ed industriali.
2. Attua un sistema coordinato di circolazione viaria e di sosta adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
3. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 11 – Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio offerto al consumatore.
2. Tutela e sviluppa le attività turistiche, nonché il rinnovamento ed il potenziamento delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria non inquinante e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, anche attraverso l'istituzione di corsi di formazione e perfezionamento; adotta altresì iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
4. Tutela e promuove l'agricoltura nelle forme legate al territorio ed al turismo, con particolare riferimento alla coltivazione dei prodotti tipici locali.
5. Il Comune tutela e promuove le attività economiche con particolare riguardo ai settori agricolo ed enogastronomico.
6. Il Comune si adegua ai principi di liberalizzazione previsti dalla legge, secondo i modi e termini indicati dalla stessa, anche quale elemento di virtuosità della gestione, adottando appositi regolamenti attuativi.
7. Lo sviluppo economico deve comunque risultare compatibile con il paesaggio e l'ambiente.
8. L'amministrazione comunale si impegna a ricercare forme di sviluppo sostenibile per un miglioramento ambientale, economico, sociale ed istituzionale del proprio territorio e della propria comunità. Tale processo dovrà legare sempre, in un rapporto di interdipendenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione economica, sociale e istituzionale, al fine di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evitando di compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri.

Art. 12 – Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I servizi pubblici a livello comunale saranno disciplinati dalle norme legislative che verranno emanate in merito.

Art. 13 – Partecipazione, informazione, pubblicità

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, e secondo quanto previsto dal presente Statuto.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, pubblicazioni, incontri, convegni, mostre, utilizzando altresì i mezzi di comunicazione di massa.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 14 –Organi istituzionali

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, e nell'ambito delle competenze statutarie, il Presidente del Consiglio.
2. Tali organi istituzionali esercitano le funzioni che vengono loro attribuite dalle leggi dello Stato e dalla regolamentazione comunale.
3. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni devono improntare il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona amministrazione.
5. Agli amministratori sono riconosciute le indennità nei limiti stabiliti dalla legge secondo le rispettive competenze.

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 15 –Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandosi con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità in materia di atti fondamentali e programmatici al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. Nella prima seduta successiva alle elezioni, avuta comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta, discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.
6. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
7. La composizione del Consiglio, l'elezione, la durata e le cause di scioglimento, sono disciplinate dalla legge.

Art. 16 – Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, il quale:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) sentito il Sindaco, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, con la quale fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) insedia le commissioni consiliari se costituite e vigila sul loro funzionamento;
 - f) assicura adeguata e preventiva informazione ai capigruppo consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
2. Il Presidente esercita la sua funzione con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. Il Presidente, che non può essere un componente della Giunta, viene eletto nella prima seduta consiliare secondo le disposizioni e le maggioranze stabilite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Fino a quando non si procede alla nomina, le funzioni di Presidente sono assunte dal Sindaco, secondo quanto previsto dal Regolamento.
4. Il Presidente dura in carica per tutto il mandato elettorale. Può essere revocato prima della scadenza, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli alla funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. Il Regolamento disciplina le modalità di presentazione, discussione ed approvazione della mozione. Contestualmente il Consiglio deve procedere alla nomina del sostituto.
5. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o a vigilanza del Comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita.
6. Il Presidente del Consiglio può dimettersi volontariamente. In tal caso, decadono i divieti di cui al precedente comma 5, pertanto può assumere ogni incarico a livello dell'Ente in rapporto al ruolo di Consigliere Comunale.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal consigliere anziano ed in sua assenza, o in caso di rifiuto, dal consigliere che occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità. E' consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali sommati ai voti di lista, ad esclusione dei candidati sindaci.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, cui compete la determinazione della data e dell'ordine del giorno.
- 2. Esso si riunisce in sessione ordinaria, sessione straordinaria, o in via d'urgenza.
- 3. Il Consiglio può essere convocato:
 - a) su iniziativa del Sindaco o del Presidente;
 - b) su richiesta motivata di un quinto dei consiglieri in carica contenente la specificazione degli argomenti da trattare. In tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio viene convocato dal Prefetto previa diffida.

Art. 18 – Prima seduta di Consiglio e linee programmatiche

- 1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 2. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi di legge.
- 3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco.
- 4. Entro 90 giorni dal suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche di mandato relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 5. Ciascun Consigliere ha diritto ad intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento comunale.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che dovranno essere coerenti con le predette linee.

7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 19 – Numero legale per la validità delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente. Qualora non si raggiunga tale quorum, la seduta non è valida e viene dichiarata deserta.

2. Si potrà in tal caso promuovere nuovamente la seduta, in seconda convocazione, con le modalità e le limitazioni indicate dalle norme legislative.

3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;

b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

5. Durante la discussione delle interrogazioni, le sedute di Consiglio sono valide anche senza il numero legale.

Art. 20 – Disposizioni relative alle deliberazioni consiliari

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Le adunanze del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata facoltà discrezionale sulla valutazione delle qualità soggettive o delle azioni da queste svolte. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità delle votazioni e precisa i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta, o per i quali è richiesta la votazione a scrutinio segreto.

3. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti.

4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni.

5. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 – Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono esercitando le loro funzioni, senza vincolo di mandato.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, nonché lo stato giuridico, le dimissioni, e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Le dimissioni, in particolari, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Ente nelle forme di legge.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, come disciplinato dal T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto a richiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità di legge, presentare mozioni, interrogazioni anche con richiesta di risposta scritta, altre istanze di sindacato ispettivo sulla attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente secondo le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

6. I consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, per assenza ingiustificata a tre sedute consiliari consecutive. Tale disposizione non ha effetto retroattivo. Il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative sarà garantito nel Regolamento del Consiglio Comunale.

7. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

8. Ai consiglieri, come al Sindaco e agli assessori comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

9. I consiglieri hanno diritto a percepire il gettone di presenza soltanto per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni permanenti, di garanzia e controllo e possono rinunciare secondo le forme previste dai Regolamenti Comunali.

10. Tutti gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 22 –Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Ogni gruppo dovrà essere formato da un minimo di due Consiglieri Comunali, tranne il caso in cui di una lista che abbia partecipato alle elezioni venga eletto un solo Consigliere.

3. La nomina dei capigruppo dovrà essere comunicata tempestivamente al Presidente e al Segretario Comunale, in mancanza sarà considerato capogruppo il consigliere che all'interno della lista ha riportato la cifra individuale più alta.

4. E' istituita la conferenza dei capigruppo quale organo di consulenza del Sindaco e del Presidente del Consiglio per argomenti di carattere generale ed il Regolamento disciplinerà le modalità di convocazione ed il funzionamento.

5. Ai gruppi consiliari devono essere garantiti i mezzi per il loro funzionamento. Le modalità saranno disciplinate dall'apposito Regolamento.

Art. 23 – Commissioni consiliari

1. Sono istituite tre Commissioni Consiliari Permanenti che hanno le seguenti specifiche competenze:

- I Commissione: programmi e progetti, organismi e affari istituzionali, regolamenti, consorzi, aziende, modifiche statutarie, affari generali, tributi, bilancio, questioni legali, relazioni pubbliche e risorse umane, confini, personale, VV.UU., trasparenza, patrimonio;
- II Commissione: urbanistica, lavori pubblici, giardini, traffico, viabilità, acquedotto, espropri, edilizia scolastica e popolare, servizi produttivi, edilizia sportiva e gestione impianti, politiche del territorio, protezione civile;
- III Commissione: igiene e sanità, servizi sociali, cimitero, commercio, pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero, problemi della gioventù e del lavoro, occupazione giovanile, artigianato, turismo e spettacolo, pubbliche affissioni, ecologia.

2. Inoltre, il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno commissioni con funzioni istruttorie, consultive o d'inchiesta. Nella composizione delle commissioni dovrà essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

3. Nelle commissioni d'inchiesta e di garanzia la presidenza è riservata alle minoranze.

4. Il Consiglio Comunale può istituire gruppi di studio su materie e tematiche specifiche. I componenti non dovranno essere necessariamente consiglieri comunali e dovranno essere indicati in materia proporzionale dalla maggioranza e dalla minoranza.

5. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 24 – Regolamento interno del Consiglio Comunale

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto non previsto dal presente Statuto, sono contenute in apposito Regolamento.

Capo II

La Giunta Comunale

Art. 25 – Composizione della Giunta Comunale e deleghe assessorili

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori fino al limite massimo stabilito dalla legge. Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri eletti ed anche tra cittadini esterni al Consiglio Comunale, iscritti nelle liste elettorali di un Comune italiano, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Per la pari opportunità è garantita la presenza di ambedue i sessi, secondo le disposizioni di Legge vigenti.
2. La carica di assessore è compatibile con quella di consigliere comunale.
3. Gli assessori aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale. Le attribuzioni e le funzioni assessorili possono essere modificate o revocate con analogo atto nel corso del mandato.
4. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice-Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza del Sindaco o del Vice-Sindaco, ne fa le veci l'assessore secondo l'ordine effettuato dal Sindaco in sede di nomina dei vari assessori, o in mancanza l'assessore più anziano di età.
5. In caso di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco può assumere direttamente le funzioni per la durata dell'impedimento.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni degli assessori e le successive modifiche.
7. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
8. La decadenza dalla carica di assessore avviene per accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere o di una causa ostativa all'assunzione della carica di assessore comunale, e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 26 – Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per attuare il programma politico-amministrativo approvato dal Consiglio, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili incaricati dei servizi comunali, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio, e quant'altro previsto dalla legge.

Art.27 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei votanti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta. Durante le sedute, e prima del voto, la Giunta può sentire su specifici argomenti il Revisore dei Conti, esperti, responsabili dei servizi comunali, associazioni o singoli cittadini.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
3. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
4. La Giunta può in caso d'urgenza sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge.

Capo III

Il Sindaco

Art. 28 –Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le leggi, che disciplinano le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale. In tale veste esercita funzioni di amministrazione, di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
5. Al Sindaco, oltre a quanto stabilito dalla legge, sono assegnati dal presente Statuto e dai regolamenti poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
6. Gli atti del Sindaco, ove non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto, assumono il nome di "decreti".

Art. 29 –Attribuzioni amministrative

1. Il Sindaco:
 - ha la rappresentanza generale dell'Ente, anche processuale;
 - ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - nomina e revoca i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice-Sindaco;
 - coordina l'attività dei singoli assessori;
 - può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - nomina e revoca il Segretario Comunale con le modalità stabilite dalla legge, e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali;
 - attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - attribuisce le funzioni di messo comunale, e le eventuali deleghe di ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale;
 - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - rappresenta il Comune in seno alle società partecipate;
 - determina gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
 - coordina gli orari dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
 - ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa autorizzazione preventiva della Giunta Comunale, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale;
 - convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - rilascia attestati di notorietà pubblica.
2. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare anche ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, e ne dà comunicazione al Consiglio. Il consigliere delegato svolge gratuitamente compiti di collaborazione senza assumere atti con rilevanza esterna o adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

3. Il Sindaco può altresì conferire delega al Segretario ed al personale comunale, secondo le modalità previste dal Regolamento e nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 30 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini, verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- collabora con l'organo di revisione dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

2. Quale autorità di pubblica sicurezza, il Sindaco impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale, che dipende funzionalmente da lui, e rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza.

3. Il Comandante del Corpo di polizia locale risponde verso il Sindaco dell'organizzazione della disciplina e delle modalità di impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio.

Art. 31 – Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:

- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite dalla legge al Comune;
- emana le ordinanze contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica e negli altri casi di emergenza previsti dalla legge;
- informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo.

Art. 32 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, ordinanze contingibili e urgenti, di carattere straordinario richieste da un fatto inconsueto o accidentale ed urgenti nelle materie e per le finalità di legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. Il Sindaco ha altresì una competenza generale in materia di igiene e sanità pubblica, e specifica per l'adozione di atti finalizzati alla tutela della collettività.

3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, deve essere notificata al destinatario.

Art. 33 – Cessazione dalla carica di Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, a norma di legge.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

4. Il Sindaco cessa altresì dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il

Sindaco, e viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni lavorativi dalla sua presentazione.

5. La mozione di sfiducia può essere presentata anche nei confronti di singoli assessori con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Segretario Comunale

Art. 34 – Funzioni del Segretario

1. Il Comune di Boscotrecase ha un Segretario Comunale titolare, nominato nei modi di legge, attingendo dall'apposito albo regionale.
2. Il Segretario, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, dipende funzionalmente dal Sindaco, e partecipa alle sedute degli organi collegiali curandone la verbalizzazione. Svolge compiti di collaborazione e, se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine giuridico-amministrativo nei confronti degli organi dell'Ente.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, avvalendosi della collaborazione dei responsabili.
4. Solleva contestazioni di addebiti e propone provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, secondo le norme regolamentari.
5. Roga i contratti e gli atti nell'interesse del Comune.
6. Al Segretario possono essere affidati compiti di carattere gestionale, consultivo, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto. Per la realizzazione degli obiettivi, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
7. Il Segretario svolge ogni altro compito espressamente attribuito dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferito dal Sindaco.
8. Il Consiglio Comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

Art. 35 – Vicesegretario

1. In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale, il Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune prevede la figura di un vicesegretario comunale, nominato dal Sindaco tra il personale dipendente, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso al posto di Segretario Comunale.

Capo II

Uffici e servizi

Art. 36 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione comunale si pone l'obiettivo del conseguimento della qualità nella propria azione e del miglioramento continuo dei servizi. L'attività amministrativa è ispirata al criterio della separazione dei compiti di indirizzo e controllo con quelli di gestione: i primi di competenza degli organi di governo, i secondi spettanti al Segretario Comunale ed ai responsabili apicali.

2. Gli uffici ed i servizi comunali assumono l'obiettivo del conseguimento della soddisfazione dell'utente, organizzandosi secondo criteri di autonomia, funzionalità, efficienza ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'attività dei dipendenti è soggetta a valutazione in ordine alla "performance", secondo principi meritocratici e nei modi previsti dal Regolamento e dalle Leggi vigenti.
4. Il Comune approva i regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e la relativa dotazione organica, i quali fissano i criteri organizzativi e l'articolazione della struttura secondo schemi flessibili, capaci di rispondere efficacemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale e alle esigenze operative della Giunta.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Art.37 – Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Il Sindaco provvede a nominare tra i dipendenti dell'Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili dei servizi.
2. I responsabili dei servizi continuano, dopo la cessazione dell'incarico, ad esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.
3. Gli incarichi dei responsabili possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Spettano ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi e tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le competenze degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del Segretario.
5. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi istituzionali, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
6. I responsabili dei servizi provvedono ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio le responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, secondo le disposizioni del Regolamento.
7. I provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni".
8. Nell'ambito del Regolamento comunale, la Giunta individua un soggetto cui attribuire poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'emanazione di un provvedimento da parte del responsabile preposto.

Art. 38 –Incarichi a tempo determinato

1. Per esigenze organizzative, il Comune può coprire i posti vacanti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. I requisiti per l'accesso sono predeterminati nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Regolamento stabilisce, altresì, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le compatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.
4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere anche collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono comunque costituire diritto per l'immissione nel ruolo organici dell'Ente.

Art. 39 –Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
2. I pareri, obbligatori ma non vincolanti, sono inseriti nella deliberazione.

3. I responsabili rispondono, in merito ai pareri espressi, in via amministrativa e contabile.

TITOLO IV

SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 40 –Principi.

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza.

Art. 41 – Affidamento di servizi pubblici.

1. Il Comune verifica la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio.
2. L'attribuzione di diritti di esclusiva è limitata ai casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a rispondere ai bisogni della comunità.
3. L'affidamento dei servizi pubblici avviene con procedure ad evidenza pubblica nei confronti di imprese o società a partecipazione mista pubblica e privata, ad eccezione degli affidamenti c.d. "in house" nonché di quelli ad aziende speciali o istituzioni, disciplinati secondo le norme di legge.
4. La nomina di amministratori delle società di gestione è soggetta alle incompatibilità e ai divieti previsti dalla legge.

Art. 42 – Funzioni fondamentali e forme associative

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri comuni, con la provincia ed altri enti pubblici, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di collaborazione ed intese di cooperazione.
3. Secondo le disposizioni di legge, ed a seguito degli strumenti attuativi statali e regionali, il Comune gestisce l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata attraverso lo strumento delle convenzioni, dei consorzi o dell'Unione di Comuni. In tal caso, per evitare duplicazioni, non potrà svolgere singolarmente una funzione fondamentale il cui esercizio è stato demandato a una forma associata. Inoltre, una stessa funzione non potrà essere svolta da più di una forma associata.
4. Il comune affida ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei comuni o costituendo accordi consortili secondo le norme di legge.

Art. 43 –Convenzioni e accordi di programma

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni sono approvate dai rispettivi consiglio comunali e disciplinano le modalità di gestione dei servizi o delle funzioni, nonché la ripartizione economica tra gli enti aderenti.
3. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.

Art. 44 –Unioni di comuni e consorzi

1. Nel rispetto delle norme vigenti, il Comune può contestualmente aderire ad una sola Unione di Comuni, o ad un solo consorzio e ad una sola Associazione per l'esercizio associato di funzioni o per la gestione di un determinato servizio, fatte salve le disposizioni di legge in ordine agli istituti obbligatori.
2. La natura, la forma giuridica, e le modalità di funzionamento di questi strumenti sono disciplinate dalla legge.

Art. 45 –Partecipazioni societarie

1. Il Comune non può costituire o partecipare a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e non costituite da più comuni la cui popolazione superi i 30mila abitanti.
2. Per finalità istituzionali si intendono sia le funzioni proprie del Comune, che quelle conferite con legge dello stato o della regione, nonché le funzioni storicamente svolte.
3. La legge disciplina i casi obbligatori di liquidazione delle società o di cessione delle quote societarie.
4. Entro limiti di cui sopra, l'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote di partecipazione sono rimessi alla competenza del Consiglio Comunale.
5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di comprovata competenza tecnica e professionale e può revocarli qualora non vengano rispettati gli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società costituite o partecipate dall'Ente.
6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Informazione ed accesso agli atti

Art. 46 –Principi generali

1. Il Comune imposta la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, anche su base territoriale, promuovendo organismi di partecipazione e garantendo con strumenti idonei l'esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.
2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative tra cittadini e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione attiva forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.
5. Al fine di garantire la possibilità di una effettiva partecipazione, il Comune cura l'informazione alla comunità attraverso la pubblicazione di stampati, l'affissione di manifesti e le altre forme di comunicazione compresa quella telematica.

Art. 47 –Pubblicità degli atti

1. Il Comune dispone di un sito web istituzionale e di un albo pretorio informatico a norma di legge per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini. Gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con tale attività.
2. Tutte le deliberazioni degli organi collegiali, le ordinanze a carattere generale e le determinazioni sono pubblicate all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura agli utenti.

3. Il Comune cura altresì la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni concernenti l'organizzazione dell'ente, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Art. 48 –Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.
2. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento, anche per via telematica attraverso il sito internet istituzionale del Comune, in nome della trasparenza degli stessi.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento comunale, per tutelare il diritto alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche o il diritto di difesa legale dell'ente o altri interessi giuridicamente riconosciuti.
4. Il Regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 49 –Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio on line, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Capo II

Strumenti di partecipazione

Art. 50 –Termini del procedimento amministrativo e partecipazione

1. I termini di avvio e di conclusione del procedimento amministrativo sono stabiliti dal Regolamento comunale o, in sua assenza, dalla legge. La loro violazione comporta le conseguenze di legge in ordine alla tutela della parte interessata e alle responsabilità connesse.
2. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
3. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti rappresentanti interessi collettivi.
4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
5. Il Regolamento comunale stabilisce quali siano i soggetti cui gli atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
6. I soggetti di cui al comma 2 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
7. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 51 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta alle istanze è obbligatoria e viene fornita dal Sindaco o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 52 –Petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per l'adozione di atti amministrativi o per esporre comuni necessità. La petizione o proposta deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento dell'elettorato attivo residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il Regolamento determina la procedura della petizione e della proposta, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato con affissioni e mezzi telematici.
3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 53 –Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi a qualunque organo di giurisdizione, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice, di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, a condizione che, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3. Le associazioni di protezione ambientale, riconosciute a norma di legge, possono proporre le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, di competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune.

Art. 54 – Giurisdizione conciliativa paritetica

1. Il Comune può individuare un organo dotato di adeguata competenza cui far promuovere, su istanza di parte, una conciliazione paritetica in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere tra amministrazione e persone all'interno di un procedimento o di un provvedimento già adottato.
2. La conciliazione consiste nella redazione condivisa di accordi procedurali, secondo le forme e i limiti consentiti dalla legge, o nella proposta di riesame per la revoca o annullamento del provvedimento amministrativo già adottato. Tale funzione è esperibile anche nei casi di inerzia amministrativa, attraverso la verifica in contraddittorio delle ragioni della stessa e la valutazione dei presupposti per riproponibilità dell'istanza.
3. L'esperimento della conciliazione è comunque inammissibile quando si sia instaurata una controversia giudiziale tra le parti interessate.

Art. 55 – Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi collettivi.
2. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
3. I forum possono essere convocati, oltre che dall'amministrazione, anche sulla base di una richiesta del 5% dell'elettorato attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.
4. I regolamenti stabiliscono le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum.

Art. 56 – Forum della gioventù

1. L'Amministrazione Comunale istituisce, mediante apposita deliberazione consiliare, il Forum della Gioventù.
2. Il Forum è disciplinato dal relativo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, previa discussione nella competente Commissione Consiliare.
3. Le elezioni del Forum sono istituite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Esse sono disciplinate dallo Statuto del Forum, che regola anche il funzionamento dello stesso.

Art. 57 – Associazioni e altri organismi di partecipazione

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale, civile e sportiva, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale ed artistico.
2. A tal fine il Comune:
 - sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo Regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
 - può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali;
 - mette a disposizione immobili e risorse strumentali, secondo la disciplina regolamentare.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione di tutti i cittadini residenti nel comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti, degli organi sociali e dei bilanci. Le associazioni debbono essere costituite secondo le norme per gli Enti no profit.
4. Le associazioni operanti sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, in possesso di detti requisiti sono iscritte nell'albo delle associazioni su richiesta del legale rappresentante.
5. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel Regolamento.

Capo II

Referendum

Art. 58 – Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi e propositivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - in materia di tributi locali e di tariffe;
 - su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
 - sul piano di governo del territorio, urbanistica e strumenti attuativi, nonché su opere pubbliche di competenza comunale dopo che siano state avviate le relative procedure;
 - sulle deliberazioni di emissione di prestiti;
 - sulle deliberazioni di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - sugli atti relativi al personale del Comune;
 - sugli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - su questioni attinenti sanzioni amministrative.

3. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale, assunta con la maggioranza di due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il venti per cento del corpo elettorale, conteggiato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum, prevedendo:
 - i requisiti di ammissibilità;
 - i tempi;
 - le condizioni di accoglimento;
 - le modalità organizzative;
 - i casi di revoca e sospensione;
 - le modalità di attuazione.

Art. 59 – Effetti del referendum

1. Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il quesito che ha ottenuto la maggioranza dei voti deve essere sottoposto dal Sindaco al vaglio del Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione prende atto sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Nel Regolamento vengono stabilite e precisate le modalità di attuazione dei referendum.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 60 – Attività finanziaria ed impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. Il Comune istituisce, abolisce e regola con deliberazione consiliare le imposte, tasse e tariffe nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.
5. La potestà impositiva viene svolta nel rispetto dei principi in materia di statuto dei diritti del contribuente. I cittadini contribuenti hanno facoltà di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie. Le modalità d'esercizio di tale facoltà sono rinviate al Regolamento comunale.

Art. 61 – Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento comunale di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale programmatica e dal bilancio pluriennale, redatta per programmi, progetti ed interventi.
3. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal Regolamento di contabilità.
4. Il rendiconto del Comune, con i relativi allegati, viene presentato al Consiglio Comunale secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Art. 62 – Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione, se adottato, i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al Regolamento di contabilità.

Art. 63 – Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal Regolamento di contabilità.
3. Nel Regolamento di contabilità devono essere previsti criteri, metodologie e scritture contabili che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi prefissati.

Art. 64 – Patrimonio

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'ente suscettibili di valutazione.
2. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
3. La cessione a terzi dei beni immobili, a qualunque titolo, avviene con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento comunale.

Art. 65 – Organo di revisione

1. La nomina dell'organo di revisione avviene tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali secondo le modalità stabilite dalla legge atte a garantirne indipendenza e imparzialità.
2. L'organo di revisione esercita l'attività istituzionale quale organo autonomo. La nomina, la durata e le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti comunali e può effettuare controlli sull'attività. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ne riferisce al Consiglio Comunale.
4. L'organo di revisione assiste alle sedute del Consiglio Comunale quando si discutono il bilancio preventivo, la ricognizione, l'assestamento ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
5. Per le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla Giunta, il parere può essere reso in sede di ratifica consiliare.
6. Oltre ai compiti di legge, l'organo di revisione è tenuto a fornire pareri su specifici atti se espressamente richiesti dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.
7. Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'organo di revisione, e individua le funzioni di verifica, di proposta e di garanzia.

TITOLO VII

REGOLAMENTI E STATUTO

Art. 66– Regolamenti

1. Il Comune, nelle materie e funzioni proprie, esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi enunciati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

2. I regolamenti e le loro modifiche ed integrazioni sono deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, previa acquisizione del parere non vincolante della competente Commissione Consiliare, ad eccezione di quelli espressamente rimessi alla Giunta comunale.
3. I regolamenti sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, e devono essere accessibili, anche mediante sito web istituzionale, a chiunque intenda consultarli.
4. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme vigenti se non in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, limitatamente alle materie ad essi espressamente demandate.

Art. 67 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il presente Statuto è approvato, e potrà essere modificato, secondo le norme di legge.
3. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 20% del corpo elettorale al 31 dicembre dell'anno precedente per proporre modifiche allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
4. L'abrogazione totale dello Statuto deve essere esplicitamente dichiarata nella delibera di approvazione del nuovo Statuto.
5. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale e sul sito web istituzionale.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto viene
 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - pubblicato all'albo pretorio on line a norma di legge per 30 giorni consecutivi;
 - inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.
È fatto obbligo a tutti di osservarlo.